
Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. n. 88 del 14.04.2000)

OMISSIS

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI
DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997.

Art. 1

1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in strutture prefabbricate i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero o che richiedono interventi di ricostruzione di lunga durata, le Amministrazioni comunali possono conferire priorità agli interventi su unità abitative a condizione che il proprietario si impegni di affittare l'immobile a famiglie attualmente, ospitate nei moduli abitativi e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il *30 marzo 2001* (1). Le Amministrazioni comunali possono stipulare intese con le organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili per agevolare la locazione degli immobili.
2. Il limite del 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza 3028 del 20 dicembre 1999, è incrementato al 30%.
3. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni comunali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate, possono altresì stipulare contratti per la locazione di abitazioni danneggiate e riparate che al momento del sisma erano occupate da conduttori che dichiarino di voler recedere dal contratto di locazione, per assegnarle a nuclei familiari ospitati in moduli abitativi. Tali contratti possono essere stipulati per una durata massima di 24 mesi agli stessi patti e condizioni dei previgenti contratti, salva la rivalutazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6-ter della legge n. 61/1998 e successive modificazioni e integrazioni e devono consentire espressamente la sublocazione ai soggetti individuati dal comune conduttore (2).

(1) *Parole sostituite dall'art.7, comma 1, dell'Ordinanza n. 3076/2000.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1 dell'Ordinanza n. 3076/2000.*

Art. 2

1. I comuni sono autorizzati ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, già urbanizzate con i fondi dei Commissari delegati delle regioni Marche ed Umbria, per la predisposizione di aree attrezzate di protezione civile, per insediamenti di edilizia residenziale pubblica, per attività turistico-ricreative, per centri polifunzionali o per altre finalità di pubblico interesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le deroghe previste dal comma 3 dell'articolo 20 dell'ordinanza n. 2694/1997 come integrata dall'articolo 13, comma 1 dell'ordinanza n.2706/1997.
3. Le regioni Marche ed Umbria, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono criteri e modalità per l'acquisizione delle aree ed assegnano ai Comuni i fondi necessari avvalendosi delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge n. 61/1998, dalla legge 23 dicembre 1998, n.448 e

dalla legge.23 dicembre 1999, n.488, qualora le disponibilità commissariali di cui all'articolo 17 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni risultino insufficienti.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61 si applicano per la ricostruzione degli edifici danneggiati e per i quali è consentita la demolizione, anche al di fuori dei programmi di recupero previsti dall'articolo 3 della legge medesima.
2. I Commissari delegati delle regioni Marche e Umbria possono riservare, ciascuno l'ulteriore somma di lire 1.000 milioni, a carico delle disponibilità di cui all'articolo 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni, per le attività di studio e di ricerca connesse alla ricostruzione.

Art. 4

1. Gli edifici, adibiti ad attività produttive industriali, danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, anche se non hanno raggiunto il livello di danneggiamento e di vulnerabilità individuato come "crollo", possono essere demoliti e ricostruiti, in modo accorpato e senza aumento di volumetria, sulla base delle esigenze produttive dell'azienda. Il contributo deve essere calcolato sulla base del costo massimo ammissibile, previsto per i livelli di danno di ogni singolo edificio danneggiato. Per gli edifici industriali moltiplicano il livello di danneggiamento è stabilito in misura pari a livello di danneggiamento massimo (L5), da calcolarsi sulla sola superficie coperta effettivamente realizzata, nel limite dei 2/3 della superficie esistente alla data del sisma.

CAPO II

MISURE PER COMUNI DI SARNO, SIANO, BRACIGLIANO, QUINDICI E S. FELICE A CANCELLO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 MAGGIO 1998 ED ALTRE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.

OMISSIS